



Camera Penale
di Pesaro
Vittorio Pieretti



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Pesaro, 25 maggio 2026

Alle Associate ed agli Associati
della Camera Penale di Pesaro

Alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro
per la successiva trasmissione
alle Colleghe e ai Colleghi del Foro

**ASTENSIONE DALLE UDIENZE PENALI
NEI GIORNI 8, 9, 10, 11 E 12 GIUGNO 2026**

Care Associate, Cari Associati,

Care Colleghe, Cari Colleghi

la Camera Penale di Pesaro, condividendo integralmente il contenuto della Delibera di astensione dell'UCPI del 22 maggio 2026 (qui allegata), in vista della singola giornata di astensione, **invita tutte le proprie Associate e tutti i propri Associati, così come pure tutte le Colleghe ed i Colleghi del Foro di Pesaro, ad attenersi alle seguenti regole di condotta:**

- 1) alla astensione **non** potrà aderirsi qualora l'assistito sia detenuto in custodia cautelare; **ferme e ribadite, inoltre, le altre preclusioni alla proclamata astensione come da art. 4 del Codice di Autoregolamentazione;**
- 2) la comunicazione di adesione alla proclamata astensione è legittima ed efficace anche per la celebrazione delle udienze camerali ove la presenza delle parti sia solo eventuale e non obbligatoria;

3) ai sensi del Codice di Autoregolamentazione e del Codice Deontologico Forense vi ricordiamo che:

è sempre legittima ed immune da alcuna sorta di rilievo processuale o disciplinare la dichiarazione della propria adesione alla astensione rappresentata alla A.G. in udienza (ossia, qualora non sia stata anticipata alla stessa nei termini di cui al successivo punto 4);

il difensore che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti;

il difensore **non** può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze;

il difensore che aderisca all'astensione **non** può dissociarsene con riferimento a singole giornate od a proprie specifiche attività **né** può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali;

4) qualora il Difensore **non** intenda astenersi **in udienza**, personalmente od a mezzo di sostituto, stante il largo anticipo rispetto alla giornata dei prossimi **8, 9 e 10 e 11 GIUGNO 2026, DOVRÀ caricare nel PDP** dichiarazione di adesione (in formato PDF nativo e munito di firma digitale CADES o PADES), **entro e non oltre il 5 giugno 2026 p.v. per udienze in data 8, 9 e 10 giugno; entro e non oltre il giorno 8 giugno per udienze in data 11.6 e entro e non oltre il giorno 9 giugno per udienza in data 12.6**, nella cancelleria del Giudice procedente **e, al contempo**, nel rispetto dello stesso termine di cui sopra, dovrà comunicare nel rispetto del medesimo termine tale adesione **anche tutti gli altri Colleghi già costituiti come Parti Civili, Responsabili Civili ecc... in seno a quel processo**; difatti, **il termine per provvedere a quanto qui indicato è pari a DUE GIORNI LIBERI** prima della data di udienza; **il file .eml della PEC di Consegna oppure, le stampe PDF (invio, accettazione e consegna) di tali preavvisi ai Colleghi già costituiti, dovranno essere caricati nel PDP unitamente alla dichiarazione di adesione;**

5) si invita il Difensore a curare personalmente l'acquisizione della data di rinvio dell'udienza **SIN DAL GIORNO SUCCESSIVO alle giornate di astensione interessate da proprie udienze (con prudenziale, opportuna acquisizione di copia del verbale di udienza, a scanso di involontarie incomprensioni od errori nelle comunicazioni telefoniche e telematiche tra cancellerie e Colleghi) atteso che**, si ribadisce, al netto delle incombenze in capo al Collega nominato *ex art. 97 co. 4° c.p.p.*, non è dovuta né *ex lege* né, tanto meno, prevista dal diritto vivente, alcuna comunicazione in tal senso da parte della A.G. Procedente;

6) solo una legittima adesione del Difensore dell'indagato/dell'imputato è idonea a "paralizzare" l'attività procedimentale/processuale dunque, mai alcuna possibilità di interlocuzione e/o di incisione sulle sorti degli incumbenti procedimentali e/o processuali, così come pure circa l'adesione alla astensione, potranno avere le eventuali iniziative e/o istanze dei **Difensori di parti private differenti, qualunque esse siano**: qualora la difesa

dell'indagato/imputato intenda **non** aderire mentre la difesa di una parte diversa da un coindagato/coimputato abbia comunicato di aderire, il processo non potrà affatto essere legittimamente rinviato;

7) **si invitano tutti i Difensori d'ufficio di turno per le giornate dell' 8, 9, 10, 11 e 12 GIUGNO 2026 ad una scrupolosa e maggiore attenzione al proprio stato di reperibilità** stante la considerevole probabilità di dover presenziare (dunque, di essere contattati con le modalità di legge e di cui al Protocollo già in essere) in sostituzione di quei “difensori titolari” che, astenendosi nei termini e con le modalità sopra esposte al punto 4), potranno legittimamente evitare di presenziare in udienza dunque, i Difensori “di turno”, se mai contattati a tale riguardo, dovranno presenziare al fine di riportarsi ed aderire alla già formalizzata comunicazione di adesione, insistendo per il suo accoglimento e, da ultimo, comunicando la data del rinvio al Difensore assente appena sostituito, fermo restando l'opportunità per il difensore astenutosi e non comparso di comunque acquisire copia del verbale di udienza;

8) **il Difensore d'Ufficio di turno**, qualora il Difensore titolare (sia esso di ufficio o fiduciario) **non** abbia esternato alcuna volontà circa l'astensione **ed al contempo sia comunque assente** all'udienza, **ha ugual diritto di comunicare di voler aderire alla astensione, in quella stessa sede di udienza**, qualora tale Difensore d'ufficio condivida la delibera dell'UCPI pertanto, l'A.G. non potrà legittimamente negargli il rinvio giustificandolo a fronte della assenza di alcuna identica manifestazione di adesione da parte del difensore titolare ed assente immotivatamente;

nella remota ipotesi che ciò, comunque, si verificasse, si invita il Difensore d'ufficio a verbalizzare, immediatamente e prima di qualsiasi altra attività processuale, eccezione di nullità di una tale Ordinanza di rigetto per violazione di legge e dell'art. 18 Cost., al contempo invitando il Difensore ad appurare che tale eccezione sia stata integralmente e correttamente trascritta a verbale.

Nella certezza che Voi tutte e Voi tutte condiderete le ragioni della Delibera UCPI, comunicandole e spiegandole non solo ai Vostri assistiti ma, ancor più, a tutti i cittadini con i quali avrete modo di confrontarvi sul tema, i nostri più sinceri ringraziamenti per l'attenzione che Vorrete accordare a tale iniziativa.

Cordiali saluti

Il Direttivo